



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANIELA SETTESOLDI"**

Via del Capannone, 19 - 56019 Vecchiano (PI)
codice fiscale: 93044960503 - codice meccanografico: PIIC811002
Tel. + 39 050 868 444 - Fax + 39 050 864 393
PEO: piic811002@istruzione.it - PEC: piic811002@pec.istruzione.it
sito: <http://www.icvecchiano.gov.it> - codice univoco ufficio: UFZNY3



I.C. "D. SETTESOLDI" - VECCHIANO
Prot. 0005092 del 15/10/2020
(Uscita)

Ai Genitori/Tutori

Al Personale Scolastico

Sito WEB

Oggetto: Gestione assenze e COVID a Scuola – Ordinanza n. 91 del 12/10/2020 e Circ. MdS n. 0032850 del 12/10/2020 – D.P.C.M 13/10/2020

Con riferimento all'oggetto, si porta a conoscenza di tutto il personale scolastico e delle famiglie, che sono state pubblicate le seguenti:

- Ministero della Salute** – Circolare n. 0032850 del 12/10/2020 “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”: <https://tinyurl.com/y3at7rcg> e <https://tinyurl.com/y5tgggg6>
- Regione Toscana** – Ordinanza n. 91 del 12/10/2020: <https://tinyurl.com/y6lxgkav> e <https://tinyurl.com/y26l68gd> e <https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana>

Entrambe le disposizioni innovano solo in parte il sistema di gestione delle quarantene, dell'isolamento e dei test diagnostici (tamponi/esami), quindi delle assenze di alunni e personale scolastico. Relativamente alle assenze degli alunni, si riportano i seguenti passaggi:

SITUAZIONI CLINICHE NON SOSPETTE COVID

Esempi non esaustivi: coxalgia benigna, impetigine, trauma, etc.

In questi casi la famiglia avverte il servizio educativo/scuola dell'assenza per malattia non sospetta di COVID-19.

Il PdF/MMG/Medico curante non prescrive l'esecuzione del tampone molecolare/test antigenico e la riammissione avviene tenendo conto della normativa vigente in Regione Toscana:

- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 80 del 03/08/2020: prevede la riammissione “nei servizi educativi/scuole dell'infanzia” con certificazione medica “dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni” (quindi rientro al 5° giorno);
- art. 42 del DPR 1518/1967: prevede la certificazione medica per la riammissione a scuola in caso di assenze superiori a 5 giorni (quindi rientro al 7° giorno);
- Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Toscana – 8 gennaio 2015: prevede che per il calcolo dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali, ma solo quelli a cavallo.

Sulla base di quanto sopra indicato, **per il ritorno a scuola SERVE IL CERTIFICATO MEDICO solo per assenze superiori a 3 giorni per i nidi e le scuole dell'infanzia (D.M. n. 80 del 03/08/2020), e superiore a 5 giorni per le primarie, e secondaria di primo grado (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).**

ALUNNI CHE ACCUSANO A SCUOLA SINTOMI SIMIL-COVID

Gli alunni che hanno accusato **un malore a scuola simil-covid** e sono stati riconsegnati ai genitori, possono tornare a scuola presentando dichiarazione del pediatra o del medico generico o autodichiarazione dei genitori. **In presenza di febbre rilevata a scuola, il rientro non può avvenire prima del quarto giorno** (Piano scuola 2020/2021” *La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti*”)

ASSENZE PER VACANZE O PER PROBLEMI FAMILIARI

Le assenze per vacanze o problemi familiari **DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATE**, in tal caso il rientro in comunità **NON** necessita di alcuna certificazione (naturalmente con il rispetto delle norme nazionali per il rientro da paesi dai quali è prevista quarantena o tampone)

Resta inteso, che in ASSENZA di comunicazione preventiva, la riammissione avviene **CON** il certificato medico se l’assenza è superiore a 3 giorni per i nidi e le scuole dell’infanzia e superiore a 5 giorni per le primarie e secondaria di primo grado.

CERTIFICAZIONE DI PATOLOGIE ALLERGICHE

L’eventuale certificazione di patologie allergiche non rappresenta motivo per non effettuare il Tampone molecolare/Test antigenico in presenza di sintomi sospetti per COVID-19.

RIFIUTO AD ESEGUIRE IL TAMPONE

ART. 9 Ordinanza Regione Toscana N° 91

Nel caso in cui i genitori dell’alunno o l’operatore scolastico, aventi sintomatologia sospetta per COVID-19, si rifiutino di eseguire il tampone molecolare/test antigenico prescritto dal PdF/MMG/Medico curante, non sarà possibile rilasciare la certificazione medica per il rientro a scuola/servizio educativo.

GESTIONE CONTATTI STRETTI

- L’alunno o il personale scolastico che, sulla base dell’esito dell’indagine epidemiologica, sono risultati contatti stretti di un alunno o operatore scolastico risultato positivo a COVID-19, sono posti in quarantena e sorveglianza attiva e devono effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della riammissione in comunità. Il provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al PdF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC.
- L’alunno o il personale scolastico che risultano contatti stretti di convivente positivo a COVID-19, sono posti in quarantena e sorveglianza attiva e devono effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della riammissione in comunità. Il provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al PdF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC.
- I compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo, avvenuto al di fuori dell’ambito scolastico, non sono sottoposti ad alcuna restrizione.

CONTATTI E CONVIVENTI IN ATTESA DI RISULTATO DEL TAMPONE

Art. 10 dell’O. Regione Toscana N° 91


In attesa del risultato del tampone, l’alunno o l’operatore scolastico deve rimanere a casa in isolamento fiduciario, mentre non è prevista alcuna restrizione per i contatti scolastici e per conviventi, ad eccezione dei fratelli/sorelle dell’alunno o figli dell’operatore scolastico che

frequentano il nido o la scuola dell'infanzia e che non possono frequentare fino al risultato negativo del tampone. In tal caso il rientro in comunità dei fratelli/sorelle dell'alunno o dei figli dell'operatore scolastico in attesa del tampone potrà avvenire senza alcuna certificazione se preventivamente comunicato dalla famiglia.

Tale indicazione è prevista a titolo precauzionale considerando che nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole d'infanzia i bambini non hanno l'obbligo di indossare la mascherina e non sono previste le misure di distanziamento interpersonale.

PATTO DI CORRESPONSABILITA' SCOLASTICO

Per quanto riguarda il Patto di Corresponsabilità il punto 7 (come l'Art. 10 dell'Ordinanza Regionale) è stato inserito a titolo precauzionale per cercare di evitare quarantene generalizzate. Non è prescrittivo.



Dal sito del Ministero dell'Istruzione

La nuova [Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020](#) aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

La circolare chiarisce che:

- l'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
- La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia

contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'**isolamento dopo 21 giorni** dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, evono osservare:

- un periodo di quarantena di **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso;
- oppure
- un periodo di quarantena di **10 giorni** dall'ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare negativo** effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Sonia Pieraccioni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1999)

